



Sentenza n. 13/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Andrea Liberati

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23657** del registro di

segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **Giovanni**

Umberto Agostinelli (c.f. GSTGNN53R16H294A), nato a Rimini il

16/10/1953, residente a Riccione (RN), in via Vittorio Emanuele II, n. 11,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Valeriani e Roberto Biagini, con

domicilio eletto presso il loro studio legale in Rimini, viale della Repubblica,

n. 90; pec: stefano.valeriani@ordineavvocatirimini.it e roberto.biagini@ordine

avvocatirimini.it;

uditi nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025, con l'assistenza della

segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il consigliere relatore dott. Andrea

Liberati, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Biagini per l'Agostinelli.

FATTO E DIRITTO

1. Il presente giudizio riguarda un'ipotesi di danno erariale indiretto subito

	dall'Azienda Sanitaria Territoriale (A.S.T.) di Pesaro e Urbino, a seguito del	
	risarcimento corrisposto in favore degli eredi di un paziente deceduto presso il	
	presidio ospedaliero di Fano, a causa di lesioni dovute ad un errato intervento	
	chirurgico eseguito in data 12/10/2014 dal dott. Agostinelli, dirigente medico	
	in servizio presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".	
	In proposito, la Procura riferiva che in relazione a tale vicenda era stato	
	promosso un procedimento penale, definito in primo grado con la sentenza n.	
	120/2019 del Tribunale di Pesaro, confermata con sentenza n. 55/2022 della	
	Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile in data 22/2/2023, con cui il	
	dott. Agostinelli era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il	
	reato di cui all'art. 589 del c.p.	
	Nel corso del procedimento penale erano state disposte consulenze tecniche sia	
	da parte della Procura della Repubblica che da parte del G.I.P., che avevano	
	ravvisato profili di colpa grave nell'operato del dott. Agostinelli nonché il	
	correlativo nesso di causalità con le lesioni che avevano determinato il decesso	
	del paziente ricoverato nel nosocomio di Fano.	
	Pertanto, a fronte delle pretese risarcitorie avanzate dagli eredi del soggetto	
	deceduto, sia la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera che la	
	Compagnia assicuratrice "AmTrust" avevano ritenuto necessario pervenire ad	
	una definizione transattiva del contenzioso, mediante la corresponsione di un	
	risarcimento di € 850.000,00 ai soggetti richiedenti.	
	Con determinazione del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera n.	
	628/2018 veniva formalmente autorizzato il pagamento di tale somma, che	
	veniva eseguito con ordinativo n. 1042/2018.	
	Ciò premesso, la Procura regionale di questa Corte contestava al dott.	

	Agostinelli un danno quantificato in € 50.000,00, corrispondente all'importo	
	della “franchigia frontale”, che era rimasta a carico dell’Amministrazione	
	sanitaria, in quanto non oggetto della copertura fornita dalla Compagnia	
	assicuratrice.	
	Ad avviso del P.M., risultavano ampiamente provati i comportamenti	
	gravemente colposi tenuti dal dott. Agostinelli, che avevano determinato il	
	decesso del paziente.	
	2. Con memoria di costituzione depositata in data 17 ottobre 2024 l’Agostinelli	
	chiedeva, in via preliminare, l'ammissione al rito abbreviato, ai sensi dell’art.	
	130 del c.g.c., offrendo il pagamento in favore dell’A.S.T. di Pesaro e Urbino	
	della somma di € 15.000,00, pari al 30% della pretesa risarcitoria formulata	
	dalla Procura nei suoi confronti.	
	Per l’ipotesi di rigetto di tale istanza, l’Agostinelli eccepiva l’insussistenza di	
	colpa grave nel suo operato e la carenza di nesso di causalità con l’evento	
	dannoso, come argomentato nella relazione del consulente tecnico da lui	
	nominato.	
	3. Il P.M. esprimeva parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di accesso	
	al rito abbreviato proposta dall’Agostinelli, non ravvisando elementi ostativi in	
	proposito.	
	4. Con decreto n. 4/2024 questa Corte rilevava, in primo luogo, la sussistenza	
	di adeguati elementi probatori della responsabilità gravemente colposa	
	dell’Agostinelli nella causazione dell’evento da cui era scaturito il danno	
	indiretto subito dall’Amministrazione, apparendo condivisibili le conclusioni	
	rassegnate dai consulenti tecnici nel corso del procedimento penale, definito	
	con sentenza di condanna dell’Agostinelli per il reato di cui all’art. 589 del c.p.	
	3	

	Ciò premesso, il Collegio riteneva sussistenti tutti i presupposti, previsti	
	dall'art. 130 del c.g.c., per l'accoglimento dell'istanza di accesso al rito	
	abbreviato, proposta dall'Agostinelli, in quanto:	
	essa era stata tempestivamente formulata nella memoria di costituzione;	
	il P.M. aveva espresso parere favorevole in proposito;	
	non erano ravvisabili profili di doloso arricchimento da parte del convenuto;	
	appariva congrua la somma offerta in pagamento (€ 15.000,00), pari al 30%	
	della pretesa risarcitoria azionata dal P.M.	
	Pertanto, veniva fissata l'odierna camera di consiglio per la verifica del regolare	
	pagamento di tale somma da parte dell'Agostinelli.	
	5. Con nota del 4/12/2024 l'A.S.T. di Pesaro e Urbino- U.O.C. Affari	
	Istituzionali e Generali ha comunicato l'avvenuto introito, mediante ordinativo	
	di riscossione n. 100412 del 29/11/2024, della somma di € 15.000,00, versata	
	dall'Agostinelli.	
	6. All'odierna udienza, il difensore del convenuto e il Pubblico Ministero hanno	
	chiesto che il giudizio sia definito ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.	
	7. Il Collegio, preso atto del puntuale adempimento da parte dell'Agostinelli,	
	ritiene che il presente giudizio possa essere definito, essendosi regolarmente	
	conclusa la procedura con rito abbreviato, di cui all'art. 130 del c.g.c.	
	Le spese processuali vanno liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art.	
	31 del c.g.c., a carico dell'Agostinelli.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito, ai sensi dell'art. 130, comma	
	8, del c.g.c., il presente giudizio con rito abbreviato, essendo stato accertato	
	4	

l'avvenuto tempestivo e regolare versamento da parte di Agostinelli Giovanni

Umberto della somma di € 15.000,00 in favore dell'A.S.T. di Pesaro e Urbino.

Ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., la Segreteria provvederà a liquidare le spese di

giudizio a carico dell'Agostinelli.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Andrea Liberati

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 27.01.2025

Il Funzionario

~~Dott.ssa Antonella Chiarenza~~

(f.to digitalmente)